

TI_GERICHTE 80.2018.40 vom 25. Januar 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-01-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2018.40

FR: TI_GERICHTE 80.2018.40 du 25 janvier 2018

IT: TI_GERICHTE 80.2018.40 del 25 gennaio 2018

Regeste

Procedura: diffida per mancato inoltro della dichiarazione, iscrizione nel registro dei contribuenti, ottenimento del permesso di dimora per esercizio di un'attività lucrativa indipendente

Erwägungen

E. 1

. 1.1. I contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il modulo devono chiederlo all'autorità competente (articoli 124 cpv. 1 LIFD e 198 cpv. 1 LT). Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente e inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (art. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT). Secondo gli art. 198 cpv.

E. 1.2

Per quanto concerne l'imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria ("verfahrensleitende Verfügung"), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3 a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245). La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT). L'art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d'imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.–. Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempimento procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.

E. 1.3

Il ricorso è conseguentemente ricevibile solo nella misura in cui si riferisce alla diffida notificata al ricorrente in base all'art. 198 cpv. 3 LT. Per quanto concerne la procedura in materia di imposta federale diretta, il ricorso è per contro irricevibile. 2. 2.1. Nel caso in esame, il ricorrente non pretende di aver adempiuto gli obblighi di collaborazione richiesti

dall'autorità di tassazione, ma contesta di essere obbligato a presentare la dichiarazione d'imposta. Sostiene di aver ripetutamente chiesto all'Ufficio di tassazione di essere cancellato dal registro dei contribuenti, senza che tuttavia l'autorità fiscale abbia dato seguito alla sua richiesta.

2.2. L'art. 195 LT prevede che i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi comunichino all'autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti (cpv. 2). Inoltre, per l'art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta. Analogamente, la legge federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell'esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).

2.3. Nel registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali l'autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD). Secondo la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo per l'assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull'assoggettamento (cfr. la sentenza del TF 2C_533/2010 e 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).

2.4. Nel Canton Ticino, come visto, l'allestimento e l'aggiornamento del registro dei contribuenti competono al Municipio. La Divisione delle contribuzioni ha indirizzato ai comuni delle istruzioni in merito ai criteri di iscrizione dei contribuenti nel registro (cfr. Disposizioni per i municipi concernenti la Legge tributaria del 21 giugno 1994 [stato al 1.1.2017], dicembre 2016, in particolare cap. 3 e allegato). Per quanto concerne i contribuenti dimoranti, le istruzioni della Divisione delle contribuzioni prevedono che debba essere iscritto nel registro dei contribuenti chi beneficia di un permesso di dimora annuale (B), se lo ha ottenuto per esercitare un'attività indipendente; non deve per contro esservi iscritto, se esercita un'attività dipendente.

2.5. Tornando al caso in esame, dalla copia del permesso di dimora allegata al ricorso si evince che lo stesso è stato rilasciato a RI 1 per consentirgli di esercitare un'attività lucrativa indipendente quale consulente (_____). Ne consegue che, correttamente, il Comune di Chiasso ha provveduto a iscrivere il ricorrente nel registro dei contribuenti. È del resto incontestabile che l'insorgente sia divenuto contribuente sia per l'imposta cantonale sia per l'imposta federale diretta. Le persone fisiche sono infatti assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera, per l'IFD (art. 3 cpv. 1 LIFD), e nel Cantone, per l'imposta cantonale (art. 2 cpv. 1 LT). La dimora fiscale è data quando una persona soggiorna in Svizzera e nel Cantone, senza interruzioni apprezzabili: a. almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa; b. almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa (art. 3 cpv. 3 LIFD; art. 2 cpv. 3 LT). Avendo richiesto e ottenuto il permesso di dimora per esercitare nel Canton Ticino un'attività lucrativa indipendente, RI 1 ha adempiuto i presupposti per l'assoggettamento alle imposte per appartenenza personale. Il suo non è pertanto, come invece sostenuto nel ricorso, un assoggettamento per mera appartenenza economica, secondo gli articoli 5 cpv. 1 lett. a LIFD e 4 cpv. 1 lett. a LT, per i quali le persone fisiche

senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se esercitano un'attività lucrativa in Svizzera. 2.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, non si comprende come il ricorrente possa pretendere di essere cancellato dal registro dei contribuenti. A parte il fatto che la legge non prevede alcun diritto alla radiazione dal registro, non risulta che l'assoggettamento di RI 1 sia venuto meno. Anzi, il permesso di dimora è stato rinnovato ancora il 28 luglio 2015. D'altra parte, la sua affermazione di non aver mai svolto un'attività lucrativa indipendente bensì una dipendente non implica ancora che dovesse essere esonerato dall'obbligo di presentare la dichiarazione. Al contrario, nella dichiarazione aveva il dovere di indicare i suoi redditi e la sua sostanza, anche se aveva conseguito proventi di un'attività dipendente. Tutt'al più lo stipendio percepito sarebbe stato escluso dalla base imponibile, nel caso in cui fosse stato assoggettato alla ritenuta alla fonte. 2.7. Il ricorrente è dunque stato iscritto nel registro quale probabile contribuente e ciò giustifica che sia obbligato a presentare la dichiarazione d'imposta. Non avendo adempiuto a tale obbligo, l'Ufficio di tassazione non poteva che diffidarlo a inoltrare la dichiarazione.

E. 3

L'insorgente lamenta infine la violazione del diritto di essere sentito, per il fatto che l'autorità fiscale non avrebbe dato seguito alla sua ripetuta richiesta di essere convocato per un'audizione, prima della decisione. Va ricordato, a tale riguardo, che gli articoli 208 cpv. 1 LT e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono che né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull'imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall'art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Come ha ricordato il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell'ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l'art. 126 cpv. 2 LIFD secondo cui [solo] l'autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n. 2A.438/2006 consid. 3.2). Se il contribuente non ha il diritto di essere convocato prima di una decisione che concerne un reclamo contro una decisione di tassazione, non si può certo pretendere che gli sia riconosciuto nell'ambito di una procedura di reclamo che concerne una diffida a presentare la dichiarazione d'imposta. Anche questa censura deve conseguentemente essere respinta.

E. 4

Visto l'esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. 1.1. Nella misura in cui concerne l'imposta federale diretta, il ricorso è irricevibile. 1.2. Nella misura in cui concerne l'imposta cantonale, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, già anticipate, consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 900.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di fr. 1'000.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.